

**PATTO DI INTEGRITÀ DELL'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
In attuazione all'Art. 1 comma 17 Legge n. 190/2012**

Articolo 1: Ambito di applicazione

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Azienda Ulss n. 9 Scaligera, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 36/2023.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici individuati al comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da parte dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera con gli operatori economici. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.

Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2: Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con la sottoscrizione del presente documento, in sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, l'operatore economico:
 - si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
 - si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
 - si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
 - si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;



2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

Articolo 3: Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 6 "Regali, compensi e altre utilità", dell'art. 8 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", dell'art. 9 "Obbligo di astensione", dell'art. 10 "Prevenzione della Corruzione", dell'art. 15 "Disposizioni particolari per i dirigenti" e dell'art. 16 "Contratti e altri atti negoziali" del Codice di Comportamento Aziendale, adottato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, n. 647 in data 11/10/2018 consultabile al link: http://trasparenza.aulss9.veneto.it/media/AULSS9/Trasparenza/Codice%20di%20comportamento/Cod_etica_comp.pdf e in conformità al D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. L'amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute dall'affidatario ai sensi del terzo ultimo periodo dell'art. 119 del codice dei contratti pubblici.

Articolo 4: Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'articolo 2 del presente Patto di Integrità comporta:
 - A. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto, oltre a quanto previsto al successivo punto B);
 - B. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno, oltre che l'applicazione della penale di cui al punto A).
 - C. l'Amministrazione aggiudicatrice, segnala all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità l'operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall'articolo 2 ai fini delle valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 94, 95, 96, 98, d.lgs. 36/2023.



Articolo 5: Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità dalla sottoscrizione dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____

IL R.U.P.

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

(luogo) _____,

(data) ____/____/____

TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA DIGITALE
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE